

# **“RomagnaBanca Credito Cooperativo Romagna Est e Sala di Cesenatico s.c.”**

## **Regolamento per le Assemblee**

### **Art. 1 (Ambito di applicazione)**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell’assemblea ordinaria e straordinaria e le modalità di elezione delle cariche sociali di “RomagnaBanca Credito Cooperativo Romagna Est e Sala di Cesenatico s.c.” in forma abbreviata “RomagnaBanca Credito Cooperativo s.c.”.
2. Ogni partecipante all’assemblea è tenuto ad osservarne le disposizioni.
3. Per quanto non espressamente disciplinato, si richiamano le norme di legge e lo Statuto riguardanti l’assemblea della società.

### **Art. 2 (Contenuto dell’avviso di convocazione)**

1. L’avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l’avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.
2. All’avviso di convocazione può essere allegata una informativa ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione per la illustrazione dei punti all’ordine del giorno.
3. Il modulo di delega allegato all’avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.
4. Presso la sede della Banca deve essere depositata una copia dei documenti; di questo deposito si deve far menzione nell’avviso di convocazione.

### **Art. 3 (Luogo e tempo dell’adunanza)**

1. L’assemblea dei soci è convocata presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione, scelto preferibilmente all’interno delle Province ove può operare la Banca. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.
2. In considerazione delle materie da trattare l’ora dell’adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un’adeguata discussione assembleare.

### **Art. 4 (Regolamentazione dell’accesso)**

1. Il presidente può avvalersi del collegio sindacale della Banca e/o del personale, da lui espressamente autorizzato, per la verifica del diritto di voto dei soci presenti, sia in proprio che per delega.
2. Ai soci verranno consegnati tagliandi di colore diverso per differenziare il diritto al voto del socio, dal diritto al voto per delega.
3. In caso di contestazione sul diritto di voto e/o partecipazione all’assemblea decide inappellabilmente il presidente della stessa.
4. Coloro che durante i lavori si assentano dai locali dell’adunanza, per essere riammessi dovranno esibire il tagliando ritirato al momento dell’ammissione.
5. Possono altresì accedere ai locali in cui si svolge l’assemblea le persone autorizzate dal presidente della stessa.
6. Non possono essere utilizzati nei locali dell’assemblea apparecchi di registrazione o fotografici, senza espressa autorizzazione del presidente dell’assemblea.

### **Art. 5 (Deleghe di voto)**

1. L’autenticazione della firma è effettuata in conformità al disposto del terzo comma dell’art. 25 dello Statuto Sociale.
2. La delega deve essere depositata nelle ore d’ufficio entro e non oltre il giorno precedente la data fissata per l’adunanza assembleare, presso la segreteria di presidenza.
3. I Soci presenti all’Assemblea che dovessero uscire prima della chiusura dei lavori assembleari possono rilasciare delega a

favore di un altro Socio. Il Consiglio di Amministrazione provvederà di volta in volta a nominare i soggetti autorizzati all'autentica delle deleghe.

#### **Art. 6 (Presidente dell'assemblea)**

1. Nell'ora indicata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona individuata ai sensi del primo comma dell'art. 26 dello Statuto Sociale.
2. Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.
3. Nel corso dell'adunanza il presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.
4. Il presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.
5. Il presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

#### **Art. 7 (Mantenimento dell'ordine)**

1. Al presidente è demandato il compito di mantenere l'ordine dell'assemblea al fine di garantirne un corretto svolgimento; a questi effetti egli può togliere la parola nei seguenti casi:
  - a) Qualora il socio parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli;
  - b) Previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento con l'argomento posto in discussione;
  - c) Nel caso in cui il socio pronunci frasi ingiuriose o sconvenienti;
  - d) Nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.
2. Qualora uno o più soci impediscano ad altri di discutere, oppure con il loro comportamento provochino una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'assemblea, il presidente li richiama all'ordine; ove tale ammonizione risulti vana, il presidente dispone l'allontanamento dalla sala, per tutta la fase della discussione di quel punto all'ordine del giorno, dei soci precedentemente ammoniti.
3. Qualora durante l'assemblea si verificano situazioni tali da ostacolare lo svolgimento della discussione, il presidente dispone sospensioni dell'adunanza non superiori a quindici minuti. Esauriti tutti gli interventi su ciascun punto dell'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la relativa discussione e, prima di dare inizio alla votazione, riammette i soci eventualmente allontanati.

#### **Art. 8 (Verifica del quorum costitutivo)**

1. Il presidente dell'assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se questo quorum è raggiunto, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita; altrimenti rinvia l'assemblea ad altra convocazione; in caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il presidente comunica ciò agli amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l'assemblea entro trenta giorni.
2. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai soci presenti.
3. Il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

#### **Art. 9 (Apertura dei lavori)**

1. Il presidente, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento in assemblea di soggetti diversi dai soci.
2. L'assemblea, su proposta del suo presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, se diverso dal notaio presente, ed un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti.
3. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.
4. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate

nell'ordine del giorno, il presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorrandole in gruppi omogenei. Il presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

#### **Art. 10 (Illustrazione delle materie da trattare)**

1. Il presidente dell'assemblea o le persone designate dal Consiglio di Amministrazione illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.
2. Il presidente e, su suo invito, gli amministratori, i sindaci, il direttore, i rappresentanti degli organismi di categoria, le persone espressamente invitate, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. L'illustrazione del bilancio e le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci potranno essere riassunte dai relatori, se preventivamente inviate alla residenza o al domicilio dei soci, e date per lette dall'assemblea a maggioranza.

#### **Art. 11 (Discussione)**

1. Il presidente dell'assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.
2. Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal presidente, può essere avanzata fino a quando il presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.
3. Il presidente, tenuto conto delle materie elencate nell'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, determina la durata degli interventi al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della scadenza del termine stabilito, il presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.
4. Coloro che siano già intervenuti nella discussione, possono essere autorizzati dal Presidente dell'Assemblea a replicare una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, per la durata massima della metà del tempo concesso nel primo intervento.
5. Il presidente risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.
6. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la discussione.

#### **Art. 12 (Operazioni preparatorie)**

1. Il presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci allontanati ai sensi del quarto comma dell'art. 6.

#### **Art. 13 (Organizzazione della votazione)**

1. Il presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'adeguata organizzazione.
2. Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il presidente mette in votazione prima il testo proposto dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal consiglio di amministrazione, il presidente pone in votazione l'intero articolato dopo averne verificata la coerenza interna.
3. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.
4. Il socio dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.
5. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il presidente dichiara chiuse le votazioni.
6. Nel caso in cui l'assemblea debba procedere alla elezione delle cariche sociali, si potranno costituire uno o più seggi e designare per ciascuno un presidente e due scrutatori. Ciascun seggio riferirà al seggio centrale, costituito dai presidenti dei seggi e presieduto dal presidente del seggio numero 1, a cui si demanderà anche ogni decisione nei casi controversi. I vari seggi potranno essere coadiuvati da un congruo numero di addetti scelti fra il personale della società.

#### **Art. 14 (Diritto di candidarsi)**

1. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendone i relativi requisiti.

#### **Art. 15 (Presentazione delle candidature)**

1. Il Consiglio di Amministrazione al fine di assicurare proposte per la continuità della vita amministrativa della Banca, può presentare all'Assemblea un elenco di candidati alla carica di amministratore e di proboviro pari al numero dei candidati da eleggere. I membri del Collegio Sindacale possono ricandidarsi alla rispettiva carica ai sensi di quanto previsto dall'art. 42 dello Statuto Sociale. Tali elenchi, nella trasposizione sull'eventuale scheda elettorale, devono sempre consentire espressioni di voto alternative.
2. Per la predisposizione del suddetto elenco di candidati, da effettuarsi entro il quarantacinquesimo giorno di calendario antecedente la prima convocazione dell'Assemblea chiamata ad eleggere la totalità delle cariche sociali, il Consiglio di Amministrazione, a seguito di esame approfondito e formalizzato, applica i criteri di rappresentanza e i principi etici e di sana e prudente gestione di seguito elencati:
  - i candidati devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dallo Statuto Sociale, dalle Istruzioni di Vigilanza e dal presente Regolamento e devono garantire il pieno rispetto dei principi della Carta dei Valori del Credito Cooperativo;
  - al fine di favorire un apporto di esperienze e sensibilità diverse nell'ambito del Consiglio di Amministrazione va perseguita la diversificazione di genere maschile e femminile;
  - le candidature proposte devono rappresentare i Soci di tutte le zone territoriali su cui è articolata l'organizzazione della Banca come disposto all'art. 28 dello Statuto Sociale.
3. Nella rappresentanza territoriale di cui al precedente punto 2 il luogo di residenza assume carattere prioritario ed, in ipotesi di mancata residenza nei territori di cui all'art. 28 dello Statuto Sociale, subentra il criterio di operatività.
4. Qualsiasi altra candidatura, presentata mediante moduli predisposti dalla Banca distinti per carica sociale e trasmessi personalmente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, deve pervenire presso la sede sociale entro il quindicesimo giorno di calendario anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali. La candidatura alla carica di amministratore o di sindaco effettivo deve essere sostenuta da almeno 50 Soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali, mentre la candidatura alla carica di presidente del collegio sindacale deve essere sostenuta da almeno 100 Soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.
5. Ciascun Socio può concorrere a sostenere solamente un candidato per ciascuna carica; in caso di presentazione non conforme, la sua sottoscrizione non è valida per alcun candidato sostenuto. I Soci sostenitori devono apporre la propria firma sul suddetto modulo di candidatura che deve essere autenticata ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.
6. Il modulo di presentazione della candidatura deve contenere, tra l'altro, le seguenti dichiarazioni del candidato:
  - a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalle normative vigenti, dallo Statuto Sociale e dal presente Regolamento per la carica per cui si candida;
  - b) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
  - c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere ai doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
  - d) l'impegno, in caso di elezione, alla fruizione della formazione prevista dalla normativa in materia vigente per gli amministratori al fine di un adeguato mantenimento dei livelli di professionalità;
  - e) la comunicazione, per i candidati Amministratori e Sindaci, dei loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre Società.
7. La candidatura deve essere accompagnata da un dettagliato curriculum volto a identificare l'adeguatezza dei profili relativi alla rappresentanza territoriale e professionale, nonché alla competenza ed esperienza maturate dai candidati e al livello di istruzione. La traccia del curriculum viene predisposta dalla Banca e resa disponibile sul sito internet.
8. Il Consiglio di Amministrazione accerta la regolarità delle candidature presentate, con riferimento a quanto previsto dalle normative vigenti, dallo Statuto Sociale e dal presente Regolamento. Il Consiglio di Amministrazione comunica ai singoli candidati le eventuali irregolarità che comportino l'annullamento della candidatura.
9. Qualora vi fossero casi di omonimia tra i candidati, devono essere riportati nel modulo di presentazione ulteriori dati personali come la data di nascita o il numero di iscrizione nel Libro dei Soci.
10. I nomi degli amministratori proposti dal Consiglio di Amministrazione sono inseriti in ordine alfabetico sulla scheda voto.
11. I nomi di altri candidati sono inseriti sulle schede voto in ordine decrescente in base al numero delle firme di sostegno di cui ai commi 4 e 5. In caso di parità verranno inseriti in ordine alfabetico.

#### **Art. 16 (Requisiti per candidarsi come Amministratore, Sindaco, Proboviro)**

1. Si possono candidare alla carica di Amministratore i Soci il cui nome è iscritto nel Libro dei Soci da almeno 365 giorni dalla data della prima convocazione dell'assemblea ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti dalla Legge e dallo Statuto Sociale.

2. I candidati alla carica di Amministratore e di Sindaco non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cariche rilevanti ai sensi della normativa vigente in materia di *interlocking*(art. 36 della Legge 214/2011).
3. Non possono candidarsi alla carica di Amministratore o di Sindaco e se eletti decadono, coloro che incorrono nelle incompatibilità previste dagli artt. 32 e 42 dello Statuto Sociale.
4. Al fine di favorire una composizione dell'organo rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della società, il Consiglio di Amministrazione presenterà una lista di candidati che, per almeno due di essi, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del Tesoro del 18 marzo 1998, n. 161.
5. Al fine di favorire il ricambio del governo della Società, non è nominabile o rieleggibile colui che abbia ricoperto la carica di amministratore di "RomagnaBanca Credito Cooperativo s.c." per 5 (cinque) mandati anche non consecutivi.
6. In deroga ai limiti di mandato di cui al comma precedente, è consentita la candidatura fino ad un massimo aggiuntivo di ulteriori 2 (due) mandati, limitatamente agli amministratori che nel quinto mandato abbiano assunto per la prima volta la carica di Presidente (o di Vice-Presidente).
7. Non può altresì candidarsi l'amministratore uscente che non abbia conseguito durante il proprio mandato triennale il numero di crediti formativi stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'inizio del mandato, tenendo conto delle linee di indirizzo formulate dalla Federazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo.
8. Ciascun Socio può candidarsi ad una sola carica sociale.

#### **Art. 17 (Pubblicazione dei nominativi dei candidati)**

1. L'elenco di tutti i candidati con il rispettivo curriculum è affisso, entro il giorno lavorativo precedente la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea, in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali della Banca e pubblicato sul sito istituzionale della Banca nella rete Internet, dopo che il Consiglio di Amministrazione ha accertato la regolarità delle candidature ed il possesso dei requisiti necessari.
2. Ciascun socio può ottenere i nomi e i cognomi dei soci legittimati ad intervenire all'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

#### **Art. 18 (Modalità di votazione)**

1. L'elezione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del collegio dei probiviri avviene mediante tre schede elettorali di diverso colore. Tuttavia l'assemblea, su proposta del suo presidente, può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, l'elezione di tali cariche sociali mediante votazione palese; in questo caso, il presidente pone in votazione i singoli candidati, presentatisi anche in assemblea, iniziando da quelli proposti dal consiglio di amministrazione uscente.
2. Ciascuna scheda, di cui al precedente punto, deve contenere tutti i nominativi candidati alla carica cui si riferisce la scheda stessa ed un numero di righe pari al numero dei candidati da eleggere.
3. Se i candidati sono pari alle cariche da eleggere, il presidente può proporre all'assemblea di votare per alzata di mano e pone contestualmente in votazione tutti i candidati.
4. Il socio riceve un numero di schede elettorali pari alle schede di voto a lui attribuite.
5. Il voto è espresso apponendo una croce a fianco dei candidati prescelti o della lista prescelta di candidati, oppure scrivendo negli appositi spazi il cognome ed il nome delle persone non candidatesi entro il termine previsto dall'art. 15 e, in caso di omonimia, anche la loro data di nascita o il numero di iscrizione al Libro Soci.
6. Le schede riportanti un numero di preferenze superiore a quello consentito sono nulle. Sono altresì nulle le schede con segni di riconoscimento, nel caso di votazione segreta.
7. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante. E' nullo il voto riferito ad uno o più candidati ove l'indicazione dei medesimi produca incertezza sulla loro identità.
8. Sono bianche le schede nelle quali non appaia né alcuna crocetta né l'indicazione specifica di un nominativo da eleggere.
9. E' valida la scheda che contenga un numero di candidati votati inferiore al numero di candidati da eleggere. E' altresì valida la scheda contenente l'indicazione del solo cognome del socio da eleggere nel caso in cui non sussistano fra i soci omonimie relativamente allo specifico cognome. E' altrettanto valida la scheda contenente soltanto il numero di iscrizione al Libro Soci.

10. Qualora nella stessa scheda voto un candidato al collegio sindacale venga votato per le due diverse cariche, verrà ritenuto valido unicamente il voto per la carica superiore.
11. Tutte le schede di votazione devono essere autenticate da almeno uno dei componenti il seggio nominati ai sensi dell'art. 13 prima di essere distribuite ai Soci.
12. L'indicazione dei nominativi sulle schede non vincola il voto del socio, rimanendo quest'ultimo libero di esprimere la propria scelta a favore di qualsiasi altra persona avente i requisiti per ricoprire la carica.
13. L'assemblea, su proposta del Presidente, può autorizzare l'utilizzo di sistemi di votazione elettronica per l'elezione delle cariche sociali, tali da garantire la segretezza del voto espresso.

#### **Art. 19 (Scrutinio)**

1. Il presidente soprintende allo scrutinio, predisponendo un'adeguata organizzazione.
2. Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'assemblea, coadiuvato dal personale dipendente incaricato, in luoghi accessibili ai soci presenti in assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il presidente del seggio.
3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.
4. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nelle urne e poi si scrutano le singole schede; è possibile utilizzare strumenti di lettura ottica o similari.
5. La persona non candidatasi, se eletta ad una o più cariche sociali, deve comunicare alla Banca l'accettazione dell'incarico entro tre giorni lavorativi dalla deliberazione di nomina; in mancanza, si intende nominato il primo dei non eletti.
6. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti secondo la ripartizione territoriale espressa dall'art. 28 dello Statuto Sociale.

#### **Art. 20 (Incompatibilità)**

1. In caso di incompatibilità, che si verificasse ai sensi degli artt. 32 e 42 dello Statuto, resterà eletto colui che, fra i non eletti, ha riportato il maggior numero di voti validi e, in caso di parità, il più anziano di età, nel rispetto dell'art. 28 dello Statuto Sociale.
2. Nel caso di contemporanea elezione di uno stesso nominativo a più organi sociali, il soggetto interessato dovrà immediatamente esercitare l'opzione tra le cariche, mediante dichiarazione resa al presidente dell'assemblea o, nel caso di assenza dell'interessato, al consiglio di amministrazione entro tre giorni lavorativi, pena la decadenza da entrambe le cariche. La carica vacante verrà ricoperta da colui che, fra i non eletti, abbia riportato il maggiore numero di voti validi e, in caso di parità fra due o più soggetti, la carica sarà occupata dal più anziano di età, nel rispetto dell'art. 28 dello Statuto Sociale.

#### **Art. 21 (Nomina del Collegio sindacale)**

1. Per la nomina del presidente del collegio sindacale, dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti, in caso di parità di voti validi verrà eletto il più anziano di età.
2. Risulteranno eletti quali sindaci effettivi i due candidati che avranno ottenuto il maggiore numero di voti; analogamente si procederà per l'elezione dei sindaci supplenti.

#### **Art. 22 (Limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali)**

In conformità alle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, si stabilisce il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca o in altre società di dimensioni definite come rilevanti che può essere assunto da un amministratore o da un sindaco della Banca.

Sono escluse dal calcolo del cumulo le cariche amministrative e di controllo presso società operanti nel settore della cooperazione del credito, in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia.

- 1) Un amministratore o un sindaco, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 5 (cinque) incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di 5 (cinque) incarichi di amministratore esecutivo.
- 2) Ai fini del cumulo degli incarichi, oltre alle società finanziarie, bancarie e assicurative, sono considerate le società di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali quelle aventi un patrimonio netto superiore a Euro 10 (dieci) milioni, in base all'ultimo bilancio approvato. È fatta comunque salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di effettuare una diversa valutazione, tenendo conto delle circostanze specifiche e dando atto di questo, con adeguata motivazione, nella relazione

al bilancio di esercizio.

- 3) Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli amministratori ed i sindaci informano tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Banca e invita l'amministratore o sindaco ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti fissati.
- 4) In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore o sindaco in altra società non partecipata o controllata, anche indirettamente dalla Banca, l'amministratore o sindaco informa il Consiglio di Amministrazione.
- 5) In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del presente regolamento da parte degli amministratori o sindaci, il Consiglio di Amministrazione menziona tale circostanza nella relazione al bilancio di esercizio e potrà proporre all'assemblea determinazioni al riguardo.
- 6) Gli esponenti aziendali, ivi compresi i sindaci, accettano la carica quando ritengono di poter comunque dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.

#### **Art. 23 (Documenti allegati)**

1. Costituiscono parte integrante del presente regolamento il facsimile delle schede dell'elezione del consiglio di amministrazione (allegato n. 1), dell'elezione del collegio sindacale (allegato n. 2) e dell'elezione del collegio dei probiviri (allegato n. 3) ed i moduli di presentazione delle candidature alle cariche sociali (allegati n. 4, 5 e 6).

#### **Art. 24 (Chiusura dei lavori)**

1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il presidente dichiara chiusa l'adunanza.
2. Il presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell'art. 6, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea.

#### **Art. 25 (Pubblicità dei lavori)**

1. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e trascritto sul libro delle adunanze assembleari.
2. Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.

#### **Art. 26 (Modificazioni del regolamento)**

1. Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria dei soci, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
2. Il Consiglio di Amministrazione può apportare al presente regolamento modifiche di mero adeguamento a disposizioni normative che siano in conformità con lo Statuto sociale.

#### **Art. 27 (Pubblicità del regolamento)**

1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale della Banca.

#### **Art. 28 (Norme di Statuto e di Legge)**

1. Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le vigenti norme di Statuto e di Legge.

#### **Art. 29 (Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dall'assemblea di sua approvazione.

**ELEZIONE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**AMMINISTRATORI**  
***ESPRIMERE NON PIÙ DI 10 VOTI***

• **ELENCO AMMINISTRATORI PROPOSTI DAL C.D.A. (1)**

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| <u>COGNOME E NOME</u> | <input type="checkbox"/> |
| <u>COGNOME E NOME</u> | <input type="checkbox"/> |
| <u>COGNOME E NOME</u> | <input type="checkbox"/> |
| <u>COGNOME E NOME</u> | <input type="checkbox"/> |
| <u>COGNOME E NOME</u> | <input type="checkbox"/> |
| <u>COGNOME E NOME</u> | <input type="checkbox"/> |
| <u>COGNOME E NOME</u> | <input type="checkbox"/> |
| <u>COGNOME E NOME</u> | <input type="checkbox"/> |
| <u>COGNOME E NOME</u> | <input type="checkbox"/> |
| <u>COGNOME E NOME</u> | <input type="checkbox"/> |

• **NOMINATIVI ALTRI CANDIDATI (2)**

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| <u>COGNOME E NOME</u> | <input type="checkbox"/> |
| <u>COGNOME E NOME</u> | <input type="checkbox"/> |
| <u>COGNOME E NOME</u> | <input type="checkbox"/> |
| <u>COGNOME E NOME</u> | <input type="checkbox"/> |
| <u>COGNOME E NOME</u> | <input type="checkbox"/> |
| <u>COGNOME E NOME</u> | <input type="checkbox"/> |

(3)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

(1) in ordine alfabetico

(2) numero variabile di nominativi candidati ai sensi del comma 4 dell'art. 15, in ordine decrescente in base al numero delle firme di sostegno di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo. In caso di parità verranno inseriti in ordine alfabetico.

(3) scrivere cognome e nome



**ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE**

**PRESIDENTE** (*esprimere 1 solo voto*)

COGNOME E NOME    Uscente che si ricandida   

COGNOME E NOME    Nominativo candidato   

---

Scrivere cognome e nome

**SINDACI EFFETTIVI** (*esprimere non più di 2 voti*)

COGNOME E NOME    Uscente che si ricandida   

COGNOME E NOME    Uscente che si ricandida   

COGNOME E NOME    Nominativo candidato   

COGNOME E NOME    Nominativo candidato   

---

Scrivere cognome e nome

---

Scrivere cognome e nome

**SINDACI SUPPLENTI** (*esprimere non più di 2 voti*)

COGNOME E NOME    Uscente che si ricandida   

COGNOME E NOME    Uscente che si ricandida   

---

Scrivere cognome e nome

---

Scrivere cognome e nome

**ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

**PROBIVIRI EFFETTIVI** (*esprimere non più di 2 voti*)

COGNOME E NOME    Nominativo proposto dal C.d.A.   

COGNOME E NOME    Nominativo proposto dal C.d.A.   

---

Scrivere cognome e nome

---

Scrivere cognome e nome

**PROBIVIRI SUPPLEMENTI** (*esprimere non più di 2 voti*)

COGNOME E NOME    Nominativo proposto dal C.d.A.   

COGNOME E NOME    Nominativo proposto dal C.d.A.   

---

Scrivere cognome e nome

---

Scrivere cognome e nome

**MODULO PRESENTAZIONE CANDIDATURA ALLE CARICHE SOCIALI****CARICA DI AMMINISTRATORE**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ Socio di "RomagnaBanca Credito Cooperativo s.c.", ai sensi dell'art. 15 del "Regolamento per le Assemblee", presenta la propria candidatura alla carica di Amministratore.

Il/La sottoscritto/a dichiara:

- a) di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalle normative vigenti, dallo Statuto Sociale e dal Regolamento per le Assemblee per la carica per cui si candida;
- b) di accettare l'incarico, in caso di elezione;
- c) di impegnarsi, in caso di elezione, ad adempiere ai doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) di impegnarsi, in caso di elezione, alla fruizione della formazione prevista dalla normativa in materia vigente per gli amministratori al fine di un adeguato mantenimento dei livelli di professionalità;
- e) che i propri incarichi di amministrazione e di controllo in altre Società sono i seguenti:

---



---



---

Allegato: curriculum (traccia predisposta dalla Banca).

\_\_\_\_\_ (luogo e data) \_\_\_\_\_ (firma)

I Soci di seguito elencati (1) dichiarano di sostenerne la candidatura:

_____ (cognome e nome)	_____ (data di nascita)	_____ (firma)	_____ (timbro e firma di autentica)
_____ (cognome e nome)	_____ (data di nascita)	_____ (firma)	_____ (timbro e firma di autentica)
_____ (cognome e nome)	_____ (data di nascita)	_____ (firma)	_____ (timbro e firma di autentica)
_____ (cognome e nome)	_____ (data di nascita)	_____ (firma)	_____ (timbro e firma di autentica)
_____ (cognome e nome)	_____ (data di nascita)	_____ (firma)	_____ (timbro e firma di autentica)
_____ (cognome e nome)	_____ (data di nascita)	_____ (firma)	_____ (timbro e firma di autentica)
_____ (cognome e nome)	_____ (data di nascita)	_____ (firma)	_____ (timbro e firma di autentica)
_____ (cognome e nome)	_____ (data di nascita)	_____ (firma)	_____ (timbro e firma di autentica)
_____ (cognome e nome)	_____ (data di nascita)	_____ (firma)	_____ (timbro e firma di autentica)
_____ (cognome e nome)	_____ (data di nascita)	_____ (firma)	_____ (timbro e firma di autentica)

(1): Art. 15, comma 5, "Regolamento per le Assemblee": "Ciascun Socio può concorrere a presentare solamente un candidato per ciascuna carica; in caso di presentazione non conforme, la sua sottoscrizione non è valida per alcun candidato sostenuto."

**MODULO PRESENTAZIONE CANDIDATURA ALLE CARICHE SOCIALI****CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ Socio – Non Socio di “RomagnaBanca Credito Cooperativo s.c.”, ai sensi dell’art. 15 del “Regolamento per le Assemblee”, presenta la propria candidatura alla carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Il/La sottoscritto/a dichiara:

- a) di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalle normative vigenti, dallo Statuto Sociale e dal Regolamento per le Assemblee per la carica per cui si candida;
- b) di accettare l’incarico, in caso di elezione;
- c) di impegnarsi, in caso di elezione, ad adempiere ai doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) di impegnarsi, in caso di elezione, alla fruizione della formazione prevista dalla normativa in materia vigente per gli amministratori al fine di un adeguato mantenimento dei livelli di professionalità;
- e) che i propri incarichi di amministrazione e di controllo in altre Società sono i seguenti:

---



---



---

Allegato: curriculum (traccia predisposta dalla Banca).

\_\_\_\_\_ (luogo e data) \_\_\_\_\_ (firma)

I Soci di seguito elencati (1) dichiarano di sostenerne la candidatura:

_____ (cognome e nome)	_____ (data di nascita)	_____ (firma)	_____ (timbro e firma di autentica)
_____ (cognome e nome)	_____ (data di nascita)	_____ (firma)	_____ (timbro e firma di autentica)
_____ (cognome e nome)	_____ (data di nascita)	_____ (firma)	_____ (timbro e firma di autentica)
_____ (cognome e nome)	_____ (data di nascita)	_____ (firma)	_____ (timbro e firma di autentica)
_____ (cognome e nome)	_____ (data di nascita)	_____ (firma)	_____ (timbro e firma di autentica)
_____ (cognome e nome)	_____ (data di nascita)	_____ (firma)	_____ (timbro e firma di autentica)
_____ (cognome e nome)	_____ (data di nascita)	_____ (firma)	_____ (timbro e firma di autentica)
_____ (cognome e nome)	_____ (data di nascita)	_____ (firma)	_____ (timbro e firma di autentica)
_____ (cognome e nome)	_____ (data di nascita)	_____ (firma)	_____ (timbro e firma di autentica)
_____ (cognome e nome)	_____ (data di nascita)	_____ (firma)	_____ (timbro e firma di autentica)

(1): Art. 15, comma 5, “Regolamento per le Assemblee”: “Ciascun Socio può concorrere a presentare solamente un candidato per ciascuna carica; in caso di presentazione non conforme, la sua sottoscrizione non è valida per alcun candidato sostenuto.”

**MODULO PRESENTAZIONE CANDIDATURA ALLE CARICHE SOCIALI****CARICA DI SINDACO EFFETTIVO**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ Socio – Non Socio di “RomagnaBanca Credito Cooperativo s.c.”, ai sensi dell’art. 15 del “Regolamento per le Assemblee”, presenta la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo.

Il/La sottoscritto/a dichiara:

- a) di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalle normative vigenti, dallo Statuto Sociale e dal Regolamento per le Assemblee per la carica per cui si candida;
- b) di accettare l’incarico, in caso di elezione;
- c) di impegnarsi, in caso di elezione, ad adempiere ai doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) di impegnarsi, in caso di elezione, alla fruizione della formazione prevista dalla normativa in materia vigente per gli amministratori al fine di un adeguato mantenimento dei livelli di professionalità;
- e) che i propri incarichi di amministrazione e di controllo in altre Società sono i seguenti:

---



---



---

Allegato: curriculum (traccia predisposta dalla Banca).

\_\_\_\_\_ (luogo e data) \_\_\_\_\_ (firma)

I Soci di seguito elencati (1) dichiarano di sostenerne la candidatura:

_____ (cognome e nome)	_____ (data di nascita)	_____ (firma)	_____ (timbro e firma di autentica)
_____ (cognome e nome)	_____ (data di nascita)	_____ (firma)	_____ (timbro e firma di autentica)
_____ (cognome e nome)	_____ (data di nascita)	_____ (firma)	_____ (timbro e firma di autentica)
_____ (cognome e nome)	_____ (data di nascita)	_____ (firma)	_____ (timbro e firma di autentica)
_____ (cognome e nome)	_____ (data di nascita)	_____ (firma)	_____ (timbro e firma di autentica)
_____ (cognome e nome)	_____ (data di nascita)	_____ (firma)	_____ (timbro e firma di autentica)
_____ (cognome e nome)	_____ (data di nascita)	_____ (firma)	_____ (timbro e firma di autentica)
_____ (cognome e nome)	_____ (data di nascita)	_____ (firma)	_____ (timbro e firma di autentica)
_____ (cognome e nome)	_____ (data di nascita)	_____ (firma)	_____ (timbro e firma di autentica)
_____ (cognome e nome)	_____ (data di nascita)	_____ (firma)	_____ (timbro e firma di autentica)

(1): Art. 15, comma 5, “Regolamento per le Assemblee”: “Ciascun Socio può concorrere a presentare solamente un candidato per ciascuna carica; in caso di presentazione non conforme, la sua sottoscrizione non è valida per alcun candidato sostenuto.”